

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 19 APRILE 2023

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 9 della legge regionale Liguria 21 dicembre 2012, n. 50, che autorizza la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, ad avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed Enti pubblici, in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 3 aprile 2023 con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza al 31 dicembre 2022 del precedente Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la stessa Regione Liguria, autorizzato con deliberazione del 21 luglio 2020, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Disciplinare con la medesima amministrazione regionale, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023; visto lo schema di atto in questione ed i relativi allegati, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; considerato che lo stesso è stato approvato dalla Giunta Regionale Liguria con Deliberazione n.170 del 24 febbraio 2023; tenuto conto che l’ambito cooperativo con la Regione investe tutte le funzioni connesse alla gestione delle tasse automobilistiche, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - gestione delle procedure di recupero e delega di funzioni all’ACI per le attività di recupero bonario; - gestione del recupero coattivo, mediante iscrizione a ruolo, da parte della Regione; - attività

di assistenza pubblica tramite gli Uffici territoriali dell'ACI e gli Automobile Club della Liguria, investiti del compito di assicurare l'assistenza allo sportello, la bonifica puntuale dell'archivio delle tasse automobilistiche, l'istruzione e definizione delle pratiche di rimborso, delle richieste di esenzioni disabili e di sospensione per le auto prese in carico per la rivendita dai concessionari, oltre alla gestione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito del ricevimento di avvisi bonari o di cartelle esattoriali; tenuto conto altresì che, nell'ambito della cooperazione in parola, sarà assicurato al contribuente l'accesso ai dati concernenti la posizione fiscale dei propri veicoli attraverso una molteplicità di canali; considerato che nel Disciplinare è confermata la previsione di un Piano di lavoro finalizzato a definire, pianificare ed eventualmente modificare ed integrare le attività gestionali la cui esecuzione è funzionale alla gestione del tributo; tenuto conto che l'iniziativa persegue gli obiettivi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza dell'azione amministrativa e tutela dei diritti del contribuente, con particolare riguardo all'ambito della complessiva gestione della tassa automobilistica, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, la sinergia e la complementarietà dei processi istituzionali, l'abbattimento dei costi, il consolidamento delle infrastrutture, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità delle banche dati, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, migliorare i servizi offerti al cittadino, tutelare i contribuenti e gli automobilisti, nonché ottimizzare e razionalizzare la gestione degli archivi e delle banche dati; tenuto conto che, in considerazione della natura di cooperazione svolta ai sensi dell'art.51, comma 2 *ter*, del decreto legge n.124/2019, convertito dalla legge n.157/2019, la Regione Liguria, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dal Disciplinare, per un importo complessivo annuo stimato di € 762.845; considerato che eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del disciplinare saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Disciplinare, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2023, nel competente conto di costo assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per le successive annualità, verranno imputati al corrispondente conto di costo dei relativi esercizi finanziari; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza** la stipula di un Disciplinare di cooperazione con la Regione Liguria in materia di tasse automobilistiche regionali nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19

dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2025, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

SALVATORE MORETTO

Firmato il
28/04/2023

Accordo di cooperazione tra _____ e _____

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA	3
2. PREMESSE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE	4
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI.....	5
5. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA.....	8
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI	9
7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	9
8. PIANI DI LAVORO	10
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	10
10. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10
11. PROPRIETA' DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO	11
12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	11
13. ALLEGATI	12

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico/economico (d'ora in poi Disciplinare), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione LIGURIA (di seguito per brevità Regione) e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del pubblico registro automobilistico (di seguito per brevità ACI), anche per il tramite delle loro società *in house*, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, di seguito riportato:

“Art. 51 - Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Regione LIGURIA e l'ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico e conseguentemente dell'Archivio Integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L. 157/2019, è regolata dal presente Disciplinare, dopo aver premesso:

che la legge n. 449/97, “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 50 del 21 dicembre 2012, la Regione LIGURIA è autorizzata ad attivare la cooperazione con l'ACI e per l'effetto aderire al Disciplinare tecnico/economico di cui all'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157;

che l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: “Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare

duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”.

3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell'archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l'aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) Il calcolo della tassa automobilistica dovuta;
- V) il controllo merito per l'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti attraverso la sua struttura federativa (Automobile Club di La Spezia, Genova e del Ponente Ligure) in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l'analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato.

La gestione dell'archivio così come sopra descritta può avvenire anche attraverso sviluppo ed utilizzo di software applicativo dell'Amministrazione o in riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza

ai sensi della Legge 264/1991, che operano in regime di libera concorrenza.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio regionale e dell'archivio Integrato. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Controllo di qualità

I dati di cui a commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato dalla Regione Liguria sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

V. Controllo di merito

Il controllo di merito è finalizzato alla individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio regionale e quelli certificati sul Pubblico Registro Automobilistico; inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

- a. sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali;

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.

Sulla base degli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti attraverso la sua struttura federativa (Automobile Club di La Spezia, Genova e del Ponente Ligure) in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, la trasparenza amministrativa e, l'accesso e la modifica, delle informazioni riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati (punti 7 e 10, art. 3) sono attivate procedure:

- a) per la generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
- b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- d) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- e) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti

nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;

f) per la gestione delle richieste di accesso in consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta deve poter accedere alle procedure amministrative concernenti la gestione dei veicoli in modo diretto, semplificato e multicanale. I cittadini devono poter accedere in modo diretto, semplificato, multicanale e controllato alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, richiederne la modifica o l'aggiornamento ed essere informati dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti. Nell'esercizio delle due funzioni precedenti è garantita l'assistenza tecnica, amministrativa e giuridica in ogni fase del processo, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI e dell'Amministrazione titolare del tributo.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

X. La gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato.

Al soggetto passivo di imposta è garantito l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale direttamente on line o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o gli studi di consulenza automobilistica. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento e su ogni tipologia di istanza,

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza abilitati alla riscossione sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati autorizzati a termini di legge ad accedere al ruolo regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato B al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

In caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio. La Regione provvederà inoltre al rimborso delle spese relative alla postalizzazione eventualmente sostenute nel periodo di proroga.

8. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione Liguria riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Regione ai fini della loro liquidazione.

Possono essere previste anticipazioni sulla base di quanto preventivato, salvo conguaglio in sede di rendicontazione.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato C.

Nell'importo annuale stimato di rimborso costi non sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del sistema informativo centrale del PRA; le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni fornite da ACI ai fini della loro liquidazione.

Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della Tassa Automobilistica è la Regione LIGURIA.

ACI è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell’apposito allegato D.

13. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato B - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato C - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato D - Accordo stipulato ai sensi dell’articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Regione Liguria

Firma digitale

Per l’ACI

Firma digitale

Riferimento Art. 3 Disciplinare	Processi	Descrizione attività	Output	Attori coinvolti	RESPONSABILITA' TITOLARITA'		
					Congiunta	Regione Provincia Autonomia	ACI
1	Costituzione archivio tributario	Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione/Provincia Autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis L.157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo.	Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e delle sanzioni ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica.	Regione Liguria/LiguriaDigitale		X	
			Sistema Informativo regionale con Business Continuity (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	LiguriaDigitale/ ACI Informativa			X
			Sistema Informativo regionale con Disaster Recovery (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	Liguria Digitale/ ACI Informativa			X
2	Aggiornamento e bonifica archivio tributario	Aggiornamento e bonifica ordinaria - L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione/Provincia Autonoma, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PPAA.	I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente aggiornati e verificati: con gli archivi disponibili, con gli atti di data certa prodotti dalla parte conformemente alle norme vigenti, ai dati presenti sull'ANPR. La base dei dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio delle Tasse Automobilistiche della Regione ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente PRD, locatario e usufruttuario) e con l'Archivio Integrato con riferimento ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informativa	X		
		Aggiornamento e bonifica straordinaria - L'attività consiste nella verifica e conseguente correzione massiva o puntuale occasionale delle posizioni tributarie dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche a fronte delle quali siano state riscontrate anomalie dalla Regione, dall'ACI, su segnalazione di un operatore professionale o del titolare della posizione tributaria, da altra Amministrazione comunque destinataria delle informazioni o autorizzata ad accedere alle stesse.	L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L.157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informativa	X		

[illegible]

	Pagamento su un insieme di targhe appartenenti al medesimo soggetto (la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successivamente la legge 11 dicembre 2016 n. 23 hanno introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e successivamente per le aziende con flotte di autoveicoli e autocarri. Le Regioni e le Province Autonome per l'attuazione delle suddette disposizioni devono preventivamente stabilire le eventuali diverse modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica regionale).		Flusso di pagamenti	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica	NON ATTIVO
	Domiciliazione bancaria		Creazione del Front end per la raccolta dei dati. Raccolta e certificazione dei dati. Attività di controllo: Il Tesoriere riscontra i dati per il prelevamento dal conto corrente del contribuente. Aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche per il calcolo del dovuto se previste riduzioni o agevolazioni. Prelievo automatico delle somme dovute dal conto corrente del contribuente. Generazione versamento e aggiornamento puntuale archivio delle tasse automobilistiche.	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica	NON ATTIVO
	Controllo di merito		Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. Il controllo di merito è regolamentato ed attivato sulla base dei piani di lavoro annuali.	Regione Liguria/LiguriaDigitale	X
5	Controllo merito		Radiazioni di ufficio	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica	NON ATTIVO
	Generazione ed estrazione delle posizioni tributarie insufficienti, tardive o non dovute.		Sulla base degli esiti del controllo di merito, vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L.157/2019. Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali/provinciali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di leggi e direttive nazionali e regionali/provinciali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiverà il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinario).	Regione Liguria/LiguriaDigitale ACI/ACI Informatica	X
	Recupero Bonario/Atti di Accertamento		Produzione e recapito comunicazione. Prima della spedizione dell'“Avviso bonario” e/o dell'“Atto di accertamento” è verificato ed approvato il modello di comunicazione selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominato “prova Stampa”. Il contribuente destinatario della comunicazione di regolarizzazione, può richiedere la modifica (annullamento totale o parziale o ricalcolo) della pretesa tributaria utilizzando i canali di accesso all'assistenza ed alle informazioni messi a disposizione (infra). Il provvedimento di modifica o ricalcolo è adottato in autotutela sulla base delle disposizioni vigenti e comunicato alla parte.	ACI/ACI Informatica	X
	Rateizzazione		Attività in carico a regione- riscossione e abbinamento delle rate sulla posizione tributaria in archivio	Regione - ACI/ACI Informatica	NON ATTIVO
6	Recupero Coattivo		Il recupero coattivo è effettuato con l'iscrizione a ruolo o tramite l'avviso di accertamento esecutivo. La gestione dei ruoli è affidata per legge ai concessionari autorizzati individuati dalla Regione con proprio atto conforme alle disposizioni normative. Durante la riscossione delle cartelle esattoriali sono garantiti ai contribuenti l'accesso alla propria posizione fiscale e l'assistenza (infra). La fase di iscrizione a ruolo può essere preceduta da atti di accertamento che potranno essere esecutivi. In tali casi la procedura prevede l'estrazione delle posizioni che non risultano regolari: la generazione di una comunicazione da notificare e la gestione delle successive attività di assistenza al contribuente al quale anche in questa fase è garantito l'accesso alla propria posizione fiscale.	Regione/LiguriaDigitale - ACI/ACI Informatica	X X

	Controllo di qualità	Controlli di qualità sui flussi dati (ante-spedizione) degli atti di recupero (avviso bonario e atti di accertamento) o delle posizioni da iscrivere a ruolo. All'esito del controllo si procede con la fase di trasmissione della comunicazione o in caso di esito negativo con l'adozione delle azioni correttive necessarie (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria)	Verbale esito controllo/Azioni correttive	ACI / ACI Informatica (Avvisi Bonari)	X	
	Presentazione, Ricezione, Istruzione e definizione delle Istanze di Rimborso, delle Domande di Esenzione e Sospensione, delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo e delle Richieste di accesso alla propria posizione tributaria.	Generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso	Visura fiscale	Regione Liguria/ LiguriaDigitale	NON ATTIVO	
		L'istanza di rimborso è trasmessa on line o presentata in forma cartacea, dopo la presa in carico da parte della PA è istruita e definita sulla base dei dati presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche e la documentazione presentata dall'istante. Con la definizione viene aggiornato l'archivio delle tasse automobilistiche. I canali utilizzabili sono domande on line attraverso il Portale della Regione, le UUTT ACI e gli AAC. Le domande presentate dal contribuente direttamente presso gli sportelli abilitati: se il contribuente non ha diritto al rimborso la pratica viene respinta direttamente dallo sportello di assistenza, altrimenti viene istruita ed inserita sull'applicativo regionale che ne autorizza il mandato di pagamento	Provvedimento di rimborso o di ricusazione	Regione Liguria/ LiguriaDigitale (domande presentate attraverso il portale della Regione)	X	
		Ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione totale o parziale previste dalle norme statali e regionali per i veicoli storici (ultraventennali). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento di rimborso e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche.	Provvedimento di esenzione o di ricusazione motivata	Regione Liguria /ACI	X	
		Ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni disabili e delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Per le domande presentate dai diversamente abili sono adottate tutte le misure di tutela del dato necessarie per garantirne la riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente	Provvedimento di esenzione o di ricusazione motivata	Regione Liguria/LiguriaDigitale	X	
Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti		Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli sportelli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: casella di posta elettronica o mediante compilazione di un format. Per l'assistenza in tale fase si procederà come descritto e previsto nell'attività che segue. Gestione e trattazione degli avvisi bonari: - in sede di front-office, gli uffici ACI, forniranno un servizio di assistenza e informazioni ai contribuenti. Tale servizio sarà anche prestato in via telefonica e e-mail, con l'utilizzo di numeri di telefono e caselle di posta elettronica dedicati; - in sede di back-office, gli uffici ACI e gli Automobile Club federati in ACI della Regione, provvederanno a trattare le istanze di annullamento e di riliquidazione presentate agli sportelli o pervenute per posta, e-mail. L'annullamento, la modifica o la conferma dell'avviso bonario verranno effettuati sulla base della normativa adottata dal titolare del tributo. I dati relativi alla trattazione ed agli esiti delle istanze verranno opportunamente inseriti nella banca dati della tassa automobilistica regionale ai fini del suo aggiornamento. Gestione e trattazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento: - gli uffici di ACI e gli Automobile Club della Regione federati in ACI svolgeranno, per la trattazione di tali atti, un'attività del tutto analoga a quella prevista per gli "avvisi bonari". L'attività di back-office, condotta in autotutela, avrà il suo termine nell'emissione di provvedimenti formali, tanto in caso di annullamento e/o modifica degli atti emessi da Regione, quanto in caso di diniego; - l'ACI, a seguito dell'esame delle cartelle di pagamento, invia una lettera di comunicazione ai contribuenti, denominata "Esito cartella di pagamento", dell'avvenuto scarico totale o parziale e dell'eventuale importo residuo ancora da corrispondere; - Al fine di favorire lo scambio di comunicazioni tra ACI e Regione, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata, attraverso la quale ACI potrà sottoporre a Regione i casi di particolare complessità. La Regione effettuerà le lavorazioni delle memorie difensive pervenute per il tramite degli Agenti della Riscossione ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 543 della legge 24/12/2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013.	Provvedimento di annullamento o accoglimento totale o parziale.	ACI/ Automobile Club della Regione federati in ACI (per il recupero bonario)/ ACI/Automobile Club della Regione federati in ACI/Regione/LiguriaDigitale/ Concessionario (per il recupero coattivo)	X (per le contestazioni avverso gli atti di recupero coattivo)	X (per le contestazioni avverso il recupero bonario)

			Gestione delle richieste di accesso in consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta accede alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, e ne può richiedere la modifica o l'aggiornamento sulla base di documenti, certificazioni, atti o attestazioni aventi valore giuridico mediante le strutture Regionali/Provinciali dell'Amministrazione titolare del tributo e di ACI o mediante gli operatori professionali.	Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utente.	Regione Liguria /ACI	X		
8	Analisi dei dati	Analisi dei dati	Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione/Provincia Autonomia, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. Regione/LiguriaDigitale_SGTA/ACI Informatica realizzano l'estrazione di report e ne effettuano la relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni strategiche della politica regionale e di ACI per le finalità di cui all'art. 51 L.157/2019.	Report dati	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI /ACI Informatica	X		X (solo per le nomine effettuate a sub responsabile)
9	Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi	Controllo degli accessi	Gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso sull'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Controllo e registrazione degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti e disciplinate da apposito accordo tra le parti. Sono implementate le procedure per il blocco degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.	Nomina responsabile o sub responsabile trattamento dei dati. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi con diverse profilazioni. Provvedimenti di blocco degli accessi.	Regione Liguria / LiguriaDigitale (titolare) / ACI / ACI Informatica (solo in taluni casi nomina sub responsabile)		X	X (solo per la Business continuity e Disaster recovery)
10	Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato	Sicurezza dei dati	Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.	Regolamento interno.	Regione/LiguriaDigitale - ACI Informatica per la business continuity e disaster recovery		X	
11	Piano di lavoro annuale	Accesso all'assistenza (vedi punto 7)	L'utente può accedere alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, direttamente, per il tramite del titolare del tributo o di ACI utilizzando il canale telefonico, la mail o direttamente. L'Utente può richiedere modifica della propria posizione tributaria sulla base di documenti, certificazioni, atti e attestazioni aventi valore giuridico ed estrarre visure.	Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utente.	Regione Liguria /ACI	X		
12	Formazione/aggiornamento del Personale	Redazione ed approvazione piano di lavoro annuale	ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale. Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Attraverso il "Piano di Lavoro annuale" saranno concordati e calendarizzati i procedimenti da attivare e le modalità di cooperazione. In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della Legge 157/2019.	Piano di lavoro	Regione Liguria /ACI	X		
12	Formazione/aggiornamento del Personale	Formazione/aggiornamento del Personale	Allo scopo di garantire la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dei rapporti con l'utenza. L'attività formativa potrà essere attivata su richiesta di una delle parti e comunque almeno una volta nell'anno solare.	Piano della formazione	Regione Liguria /ACI	X		



Regione Liguria

STIMA COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025

Valori in Euro

STIMA DEI COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

Nel prospetto che segue è stimata l'incidenza dei costi differenziali sostenuti da ACI per i servizi/attività analitiche basate sulle fasi dei processi per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019 ed ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6 del DM 418/98. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi saranno rendicontati secondo la periodicità prevista dal Disciplinare e soggetti a conguaglio finale.

Procedure	Attività Personale		Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche	35.040	66.834	101.874
2) Controllo di qualità delle posizioni tributarie omesse, insufficienti o ritardate e recupero	129.760	122.326	252.086
3) Definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti. □	55.020	353.864	408.884
Totale stima costi annui differenziali	219.820	543.025	762.845

(1) Soggetto a conguaglio

Anni uomo impiegati (1)

Procedure	Coordinam. Gestione UUTT			Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche	0,010	0,417	0,320	0,747
2) Controllo di qualità delle posizioni tributarie omesse, insufficienti o ritardate	0,010	0,536	0,960	1,506
3) Definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti. □	0,010	0,238	5,869	6,117
Totale	0,030	1,191	7,149	8,370

SALVATORE MORETTO

Firmato il
28/02/2023

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche.

Business Continuity e Disaster Recovery

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,010	169.686	1.697	1.697
Attività di gestione	a/p	0,417	65.321	27.224	27.224
Attività UUTT	a/p	0,320	62.239	19.913	19.913
Attività di gestione amministrativa				18.000	18.000
Attività di gestione informatica	a/p			35.040	35.040
Totale				101.874	35.040 66.834

2) Controllo di qualità delle posizioni tributarie omesse, insufficienti o ritardate e recupero bonario

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,010	169.686	1.697	1.697
Attività di gestione	a/p	0,536	65.321	35.003	35.003
Attività UUTT	a/p	0,960	62.239	59.739	59.739
Attività di gestione informatica				17.520	17.520
Recupero Bonario (1) (2)	CU	230.000	0,400	112.240	112.240
Missioni e formazione ACI e UUTT	quota			7.887	7.887
Attività di gestione amministrativa				18.000	18.000
Totale				252.086	129.760 122.326

3) Definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,010	169.686	1.697	1.697
Attività di gestione	a/p	0,238	65.321	15.557	15.557
Attività UUTT (1)		5,119	62.239	318.610	318.610
Attività AC	quota	0,750	50.000	37.500	37.500
Attività di gestione amministrativa				18.000	18.000
Attività di gestione informatica				17.520	17.520
Totale				408.884	55.020 353.864

(1) Stima del numero di posizioni da recuperare. (2) Il costo unitario indicativo, quello rimborsato dalla Regione sarà quello effettivamente sostenuto verso i fornitori

ALLEGATO D) – AL DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE LIGURIA E DALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

Predisposto ai sensi dell’articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019

convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Liguria e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di Disciplinare in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2023-2025, (di seguito Disciplinare) tra la Regione Liguria (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Liguria, codice fiscale _____, rappresentata dal Dott. _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di _____ della Regione Liguria, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____,

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Disciplinare;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è _____

- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 dell’RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all’Accordo o concesso l’accesso all’Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all’art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal, con DGR n. del

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle

operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Disciplinare, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati

per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Liguria e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
 - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;

- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;

- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Liguria ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Disciplinare. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Liguria - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Disciplinare, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

.....

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani